

Le funzioni delle Regioni per la tutela dell'ambiente¹

Marcello Cecchetti, Stefano Grassi, Giovanni Barozzi Reggiani

SOMMARIO: 1. Premessa generale. – 2. Funzioni regionali di cui alla Parte II del Codice. – 3. Funzioni regionali di cui alla Parte III del Codice. – 4. Funzioni regionali di cui alla parte IV del Codice (solo parte rifiuti). – 5. Considerazioni di sintesi. – 6. *Addendum*. Il processo di attuazione dell'autonomia differenziata: gli accordi preliminari tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

1. Premessa generale

Il presente documento contiene gli esiti di una ricognizione complessiva dei poteri e delle funzioni che il c.d. “Codice dell’Ambiente” (d.lgs. n. 152 del 2006, di seguito anche solo: Codice) attribuisce alle Regioni, con particolare riferimento alle disposizioni della Parte Seconda (recante la disciplina delle «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*»), della Parte Terza (recante «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*») e della Parte Quarta («*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*»), con esclusivo riferimento, tuttavia, alla sola parte relativa ai rifiuti).

Gli esiti della ricognizione vengono illustrati di seguito in modo discorsivo, rinviandosi al documento di cui all’ALLEGATO A per l’analitica descrizione delle funzioni, suddivisa per tipologie (legislativo-normativa e amministrativa) e per Parti del Codice. A livello generale, può premettersi che dalla ricognizione è emerso che il Legislatore statale (titolare di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s, della Costituzione) ha inteso attribuire alla Regione un’ampia ed eterogenea gamma di funzioni.

Dall’analisi effettuata emerge una chiara prevalenza quantitativa delle funzioni amministrative (novero al quale sono state ricondotte tutte le funzioni non aventi natura normativa).

Di converso, l’attribuzione di funzioni legislativo-normative alle Regioni risponde, in particolare (ancorché non esclusivamente), a esigenze di disciplina dei procedimenti alle stesse attribuite, di individuazione di Enti e/o Autorità preposte e di adozione di disposizioni integrative e/o derogatorie rispetto a taluni profili disciplinati dal d.lgs. n. 152/2006.

¹ È il testo di un capitolo del libro di ASTRID, *Regioni sì, ma non così: Riflessioni e proposte in memoria di Valerio Onida*, a cura di Giuliano Amato, Franco Bassanini, Giorgio Macciotta, Il Mulino, 2025.

Ciò per quanto concerne l'espressa attribuzione di competenze legislativo/normative, fatto in ogni caso salvo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale le disposizioni legislative statali fungono da limite alla disciplina che le Regioni dettano nei settori di propria competenza, essendo comunque consentito a queste ultime di *«incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato»* (sentenze n. 16 del 2024; n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).

Ampio è poi, come si accennava in apertura, il novero delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni, considerato che rispetto a esse si rinviene la quasi totalità delle tipologie di funzioni amministrative tipicamente riconosciute dal nostro ordinamento: si passa dalle classiche funzioni programmatiche e pianificatorie (particolarmente rilevanti nella materia dei rifiuti e della tutela dei corpi idrici, oltre che della disciplina del servizio idrico integrato), alle altrettanto classiche funzioni autorizzatorie, rilevando altresì l'avvenuta attribuzione di funzioni di vigilanza e controllo e sanzionatorie, nonché di un ampio insieme di ulteriori funzioni variegata (ad esempio: compiti informativi e volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e il coinvolgimento dei cittadini), ma che appaiono comunque riconducibili ad attività di natura amministrativa.

Di seguito alcune prime considerazioni di sintesi sulle principali funzioni attribuite alle Regioni che sono emerse dalla ricognizione, rinviando nuovamente all'ALLEGATO A al presente documento per elementi di maggior dettaglio e un'elencazione esaustiva delle funzioni.

Ciò detto in termini di breve premessa generale, si passerà ora ad effettuare una breve relazione sulle principali funzioni attribuite alle Regioni che sono emerse dalla più volte menzionata ricognizione, rinviando nuovamente all'ALLEGATO A al presente documento per elementi di maggior dettaglio e un'elencazione esaustiva delle funzioni.

2. Funzioni regionali di cui alla Parte II del Codice

La Parte II del Codice disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La Parte in esame ha subito nel tempo numerosi interventi normativi. La VIA, in particolare, è stata fatta oggetto di un'importante riforma ad opera del d.lgs. n. 104 del

2017, che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/52/UE, che a sua volta ha modificato la Direttiva 2011/92/UE.

Si è trattato di una riforma di amplissimo respiro: tra le diverse novità apportate alla disciplina si segnala (per quanto di specifico interesse) l'avvenuta introduzione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), oggi disciplinato dall'art. 27-*bis* del Codice.

Da un punto di vista più generale, si evidenzia che la Parte II del Codice prevede un riparto di competenze fra Stato e Regioni, in riferimento a ciascuna tipologia di atto (VAS, VIA, AIA), che si definisce in riferimento al "livello territoriale" (statale o regionale) di ciascuno di detti atti, vale a dire piano o programma (per la VAS) o opera/progetto (VIA e AIA).

Nel descritto scenario, alle Regioni è attribuita dal Codice una competenza legislativa e regolamentare concernente:

(a) l'individuazione dell'Autorità competente ai fini della VAS, dell'AIA e della VIA, rappresentata dalla «*Pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome*» (così gli artt. 7, comma 6 – per VAS e AIA – e 7-*bis*, comma 5, per la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA);

(b) la disciplina, da parte delle Regioni medesime, delle «*competenze proprie e [di] quelle degli altri Enti locali in materia di VAS e AIA*» (art. 7, comma 7);

(c) la disciplina, con proprie leggi o propri regolamenti dell'organizzazione e delle modalità di esercizio «*delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali*» (art. 7-*bis*, comma 8). La disposizione in esame contiene poi l'importante precisazione secondo cui la potestà normativa dalla stessa prevista deve essere esercitata, dalle Regioni, in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto dal Codice, fatto salvo il potere delle Regioni medesime di «*stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*». Resta in ogni caso ferma la inderogabilità dei termini procedurali massimi individuati dagli articoli 19 e 27-*bis*.

L'Autorità competente in materia di VAS, AIA e VIA, come individuata dalla pertinente legislazione regionale, è poi titolare delle competenze amministrative concernenti tali procedimenti, ivi compresi quelli relativi al Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), la cui disciplina è posta dall'art. 27-*bis* del Codice, procedimento che deve peraltro essere obbligatoriamente seguito per quanto concerne la VIA regionale (ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 7, del Codice, il quale stabilisce che «*il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-*bis**»).

L'ampiezza della potestà legislativo-regolamentare attribuita alle Regioni, nelle materie *de quibus*, ha condotto al delinarsi di uno scenario piuttosto variegato.

A titolo di esempio, la Regione Emilia Romagna ha scelto (con Legge regionale n. 21 del 2004 e s.m.i.) di individuare “se stessa” quale Autorità competente in materia di AIA, ma altresì di stabilire che le relative funzioni amministrative vengano svolte «*attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia*» (art. 3, comma 1, L.R. n. 21 del 2004), scelta invero non priva di criticità considerata la commistione che essa determina fra funzioni di amministrazione attiva e funzioni di supporto tecnico-scientifico, che dovrebbero essere svolte da ISPRA e ARPA nell’ambito delle funzioni del SNPA definite dalla Legge n. 132 del 2016, in condizioni di autonomia.

Alle disposizioni sopra richiamate possono poi aggiungersi quelle concernenti l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, disciplinata dal d.P.R. n. 59 del 2013, e configurante dunque disciplina extra-Codice) nell’ambito delle quali le Regioni sono chiamate a:

- (a) «*indicare*» (così l’art. 1, comma 2, lett. b) l’Autorità competente (Provincia o altra Autorità) ai fini del rilascio dell’AUA (anche se la norma non lo specifica, si ritiene trattarsi anche in questo caso di funzione normativa, stante la competenza che viene in rilievo);
- (b) individuare «*ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale*» (art. 3, comma 2);
- (c) definire criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e individuazione di quelle, tra le modifiche sostanziali, per i quali non sussistono obblighi di comunicazione in capo al gestore (art. 6, comma 4);
- (d) individuare, tramite appositi atti legislativi, spese, diritti ed eventualmente «*oneri istruttori*» concernenti le procedure di AUA (art. 8, comma 1).

Da ultimo – ma rinviando sempre all’ALLEGATO A per elementi di maggior dettaglio – ai sensi dell’art. 34 del Codice le Regioni sono chiamate a dotarsi «*attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale*».

Conclusivamente, e riassuntivamente, si può osservare che la Parte II del Codice prevede l’attribuzione alle Regioni di competenze legislativo-normative volte sostanzialmente a definire l’Autorità competente per i procedimenti di VAS, AIA e VIA (e verifica di assoggettabilità a VIA) e le relative discipline procedurali (ancorché nei limiti previsti dal Codice).

Molte sono poi le funzioni amministrative di “pertinenza” regionali, ossia riferite a piani/programmi e/o opere e impianti sottoposti a AIA e VIA regionale.

Trattasi di funzioni propriamente “autorizzatorie” (nel caso di AIA, ma con considerazioni che possono afferire anche alla VIA), *lato sensu* procedurali, di monitoraggio e sanzionatorie.

Tali funzioni vengono svolte da quella che, secondo la legislazione regionale di riferimento, verrà individuata quale Autorità competente (che potrebbe essere la Regione stessa).

3. Funzioni regionali di cui alla Parte III del Codice

La Parte III del Codice concerne, nelle 3 Sezioni dalle quali è composta, la difesa del suolo e [la] lotta alla desertificazione (Sez. I), la tutela delle acque dall'inquinamento (Sez. II) e la gestione delle risorse idriche (Sez. III).

Anche in questo caso, ampie e variegata risultano essere le funzioni attribuite alle Regioni da tutte e tre le Sezioni considerate, che si intersecano con le competenze di altri Enti (Presidente del Consiglio dei ministri, Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, MASE, Conferenza Stato-Regioni, ISPRA, Enti locali e altri).

Nello specifico, al riguardo della I Sezione, le attività probabilmente di maggior rilievo sono quelle che concernono l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione e l'attuazione dei piani di tutela di cui all'art. 121 (ovvero i Piani di tutela delle acque, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1, lett. c), del Codice), la collaborazione con l'Autorità di bacino nella redazione dei piani di bacino dei distretti idrografici «*secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4*», e l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

Rispetto alle due tipologie di Piani ora richiamate, si osserva che il Piano di tutela delle acque, disciplinato dall'art. 121 del Codice, è uno strumento fondamentale per la «*tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico*» (così l'art. 121, comma 3), mentre in riferimento al piano di bacino, di parimenti fondamentale importanza, le Regioni sono tenute a definire «*disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico*» (art. 65, comma 6)

Rispetto alla Sezione in esame, dunque, le funzioni più rilevanti, di natura amministrativa, risultano avere natura e funzione pianificatoria (o di collaborazione a vario titolo rispetto ad attività consimili).

Ciò detto, si osserva che l'art. 61, comma 1, lett. h) prevede poi una norma di carattere residuale e generale, attribuendo alle Regioni la possibilità di avviare «*ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza*» (art. 61, comma 1, lett. h).

Per quanto concerne la Sez. II (Tutela delle acque dall'inquinamento), le Regioni sono titolari di un'ampissima gamma di funzioni amministrative in riferimento, tra le altre (rinviando all'ALLEGATO A per l'elenco di dettaglio), ad attività di diffusione e divulgazione di informazioni, attività atte a garantire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attività di definizione di obiettivi di qualità per taluni di qualità per taluni corpi idrici e tipologie di risorse idriche (nell'ambito principalmente dei Piani di tutela delle acque), attività di classificazione delle acque e dei corpi idrici, attività di

delimitazione di aree (sensibili o vulnerabili) da assoggettare a regimi particolari, poteri autorizzatori concernenti gli scarichi e l'immersione in mare di determinati materiali oltre che la movimentazione dei fondali marini, e l'approvazione dei progetti di gestione degli invasi.

Oltre alle decritte funzioni, le Regioni sono titolari di numerose funzioni aventi natura e carattere normativo tra le quali possiamo annoverare, tra le più rilevanti, quelle concernenti la disciplina dei *«procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche»* (art. 96, comma 11), l'approvazione di *«specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti»*(art. 98, comma 2), l'adozione di *«norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»* (nel rispetto dei principi della legislazione statale e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 99, comma 2), la possibilità di definire discipline specifiche per talune tipologie di scarichi di reti fognarie e norme integrative sempre per alcune tipologie di scarichi, la disciplina del regime autorizzatorio degli scarichi (art. 124) e la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 126, comma 1).

Per quanto concerne la Sez. III, e con particolare riferimento alla organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato, le Regioni sono titolari di importanti funzioni in tema di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e di individuazione degli Enti di governo d'ambito (art. 147), di approvazione dei piani d'ambito (art. 149) e di esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimenti dell'Ente di governo d'ambito (art. 152). Si tratta di compiti di sicuro rilievo, considerata la rilevanza del servizio idrico integrato e le funzioni che, ai fini dell'organizzazione dello stesso, vengono svolte dall'Ente di governo d'ambito. L'Ente di governo d'ambito, in particolare, predispone il piano d'ambito (che contiene la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo – sulla base del quale dovrà procedersi poi all'affidamento del servizio secondo una delle diverse modalità previste dall'art. 149-*bis* del Codice e nel rispetto del principio di unicità della gestione) – e il PEF (piano economico finanziario) che deve essere approvato dalle Regioni.

4. Funzioni regionali di cui alla Parte IV del Codice

La Parte IV del Codice detta disposizioni concernenti la gestione dei rifiuti e le attività di bonifica dei siti inquinati.

Il presente documento contiene una ricognizione delle sole funzioni concernenti i rifiuti.

Le competenze delle Regioni, in materie di rifiuti, sono definite dall'art. 196 del Codice.

Ai sensi dell'art. 181 del Codice, le Regioni definiscono *«modalità autorizzative semplificate»* e *«misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della*

raccolta differenziata» volte a «promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture».

Le Regioni sono poi chiamate ad effettuare attività di *«regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti»* (art. 196).

Altre competenze che paiono riconducibili all'esercizio di funzioni normative sono quelle che concernono:

- *la «specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b)»* (art. 196, comma 1, lett m);
- *la «definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)»* (art. 196, comma 1, lett n);
- *la «definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare»* (art. 196, comma 1, lett o);
- *l'«adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo»* (art. 196, comma 1, lett. p)

Di particolare rilievo risultano poi le attività, di natura amministrativa, concernenti la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di piani regionali di gestione dei rifiuti, disciplinate dall'art. 199 del Codice.

I piani regionali, che vengono definiti nel rispetto dei principi e delle finalità degli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis del Codice, oltre che in conformità ai

criteri stabiliti ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. m) e del Piano nazionale di gestione dei rifiuti, adottato dal MASE (ai sensi dell'art. 198-*bis*), comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte quarta del Codice, e contengono i numerosi elementi elencati dall'art. 199.

Sempre nell'ambito dei piani di cui all'art. 199, le Regioni delimitano gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.

Oltre ai citati fondamentali compiti pianificatori, le Regioni sono poi titolari di poteri autorizzatori, per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione e l'avvio di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (artt. 208 ss.).

Rispetto a tale competenza, pare utile dare conto di quanto stabilito dall'art. 184-*ter* del Codice (più volte modificato nel corso degli ultimi anni), recante la disciplina del c.d. *end of waste*.

Tale disposizione stabilisce che in riferimento a tipologie di rifiuto per le quali non risultino dettati criteri (per consentire la perdita della qualità di rifiuto dei rifiuti stessi) le Regioni possano comunque rilasciare le relative autorizzazioni (di cui agli artt. 208, 209 e 211), secondo la disciplina c.d. del "caso per caso", ovvero definendo nell'ambito delle autorizzazioni medesime i criteri specifici (previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA competente).

Sempre in ambito di rifiuti, le Regioni svolgono variegate funzioni volte a favorire il riciclaggio.

Inoltre, in riferimento agli aspetti "gestionali", le Regioni danno indirizzi alle Autorità d'ambito ai fini dell'elaborazione dei piani d'ambito (art. 203, comma 3) e definiscono gli schemi tipo dei contratti di gestione (art. 203, comma 1).

Alle Regioni è poi attribuita una competenza "generale" concernente lo svolgimento di attività di «*promozione della gestione integrata dei rifiuti*» (art. 196, comma 1, lett i). Detta funzione potrebbe venir esercitata anche a mezzo di strumenti di natura normativa.

5. Considerazioni di sintesi

Alla luce della ricognizione effettuata (necessariamente sintetica in riferimento a questa prima parte della ricerca), ciò che pare emergere con particolare chiarezza è una netta prevalenza (quantomeno "quantitativa") delle funzioni amministrative rispetto a quelle normativo-legislative, riferite per lo più alla disciplina dei procedimenti di competenza delle Regioni e alla definizione di discipline di dettaglio concernenti aspetti specifici (ma trattasi, come si è visto, di competenze molte contenute, sul piano "numerico").

Le funzioni amministrative attribuite alle Regioni sono invero molte, e particolarmente significative: tra queste, una rilevanza centrale rivestono le attività pianificatorie

(allocate a livello regionale per ragioni che vanno dalla necessità di garantire uniformità, in riferimento a uno specifico livello territoriale, dell'azione amministrativa (si pensi ai Piani di tutela delle acque o ai Piani di gestione dei rifiuti), a questioni che attengono anche ad elementi legati all'efficienza e all'efficacia delle gestioni.

Ciò potrebbe spiegare, si ritiene, anche la prevalenza, nella materia *de qua*, delle funzioni attribuite alle Regioni rispetto a quelle conferite agli Enti locali.

6. Addendum. Il processo di attuazione dell'autonomia differenziata: gli accordi preliminari stipulati dal Governo con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (28 febbraio 2018).

Le conclusioni a cui si è pervenuti al par. 5 del presente documento sembrano trovare una empirica conferma nell'ambito del processo di attuazione dell'autonomia differenziata avviato nel corso della XVII Legislatura e invero mai portato a compimento.

Tale processo si è avviato su iniziativa delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, secondo modalità differenti.

Lombardia e Veneto hanno in particolare indetto due *referendum* consultivi sull'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, mentre la Regione Emilia-Romagna si è attivata, su impulso del Presidente della Regione, con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale, il 3 ottobre 2017, di una apposita risoluzione concernente l'avvio del procedimento per la sottoscrizione con il Governo dell'intesa di cui all'art. 116, terzo comma.

Nell'ambito degli accordi preliminari si distinguono due diverse tipologie di funzioni (i testi sono sovrapponibili, sul punto):

- funzioni “attribuite alle Regioni” (elencate nella Tabella A di ciascun accordo);
- funzioni “provinciali e comunali” attribuite alle Regioni (di cui alla Tabella B di ciascun accordo).

Gli accordi preliminari prevedono, inoltre, che le Regioni possano allocare le funzioni amministrative alle stesse attribuite dagli accordi medesimi nonché quelle che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione (art. 1, commi 1 e 2, degli accordi preliminari).

Si prevede poi (art. 2) che le Regioni possano disciplinare con proprie leggi o propri regolamenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse attribuite (prevedendo che tali funzioni possano essere esercitate anche attraverso enti o agenzie strumentali) «*nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai*

livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione».

Dall'analisi degli accordi preliminari sottoscritti tra il Governo e le citate tre Regioni, emerge in modo chiaro come le funzioni che le Regioni medesime "ambirebbero" a ottenere sarebbero, principalmente, funzioni di natura amministrativa e, in particolare:

- per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, funzioni di carattere prevalentemente programmatico, oltre a funzioni di controllo e verifica, funzioni concernenti l'emissione di pareri e funzioni sanzionatorie;
- in riferimento alle Regioni Lombardia e Veneto, funzioni più limitate, e di carattere eterogeneo, oltre a funzioni di controllo e verifica, funzioni concernenti l'emissione di pareri e funzioni sanzionatorie.

Ne emerge un quadro che conferma in modo sostanziale quanto esposto al paragrafo 5, con una netta prevalenza delle funzioni amministrative tra quelle "richieste" dalle Regioni.

Per l'elenco completo si rimanda all'**Allegato B** al presente documento.

ALLEGATO A

Il presente documento contiene una ricognizione complessiva dei poteri e delle funzioni che il c.d. “Codice dell’Ambiente” (d.lgs. n. 152 del 2006) attribuisce alle Regioni, con particolare riferimento alle disposizioni della Parte Seconda (recante la disciplina delle «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*»), della Parte Terza (recante «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*») e della Parte Quarta («*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*»), con esclusivo riferimento, tuttavia, alla sola parte relativa ai rifiuti).

Dalla disamina effettuata emerge una commistione di funzioni legislative e amministrative, con una netta prevalenza “quantitativa” di queste ultime.

Di seguito si riportano, sinteticamente, gli esiti della disamina condotta in relazione alle riportate Parti del Codice (con relativa indicazione delle Sezioni, dei Titoli e dei Capi).

PARTE SECONDA - Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Funzioni legislative e/o regolamentari attribuite alle Regioni

Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

- definizione delle disposizioni concernenti le procedure di V.A.S. relative a piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni medesime o agli Enti locali (**art. 7, comma 2**);
- definizione delle disposizioni concernenti le procedure di A.I.A. di competenza delle Regioni stesse (**art. 7, comma 4-ter**: «*Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali*»);
- individuazione dell’Autorità competente ai fini della V.A.S. e dell’A.I.A. in sede regionale (**art. 7, comma 6**);

- disciplina con leggi e regolamenti delle «*competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA*» (**art. 7, comma 7**) oltre che dei seguenti elementi:
 - a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati (alle procedure di VAS e AIA);
 - b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
 - d) le modalità di partecipazione delle Regioni e [delle] province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
 - e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (**art. 7, comma 7**);
- individuazione dell'Autorità competente in materia di procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA (**art. 7-bis, comma 5**);
- disciplina dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. Nell'esercizio della potestà in oggetto, le Regioni possono stabilire «*regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*» (**art. 7-bis, comma 8**). In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi previsti dagli articoli 19 e 27-bis.

Funzioni amministrative (intese anche “in senso lato”) attribuite alle Regioni

Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

- attività volta a informare «*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso*» (VAS e AIA) (**art. 7, comma 8**);
- trasmissione delle valutazioni di competenza di cui all'**art. 7-bis, comma 4-ter**. Si tratta delle ipotesi di «*opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale*» nell'ambito dei quali il proponente è chiamato a inviare a MASE e Regione coinvolta «*una comunicazione contenente: a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; b) tipologia progettuale individuata come principale; c) altre tipologie progettuali coinvolte*». Su tale comunicazione le Regioni sono tenute a inviare le valutazioni di competenza;
- attività volta ad informare «*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA*»(**art. 7-bis, comma 9**).

Titolo II - La Valutazione Ambientale Strategica

- attività volta a verificare «*lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34*» (**art. 18**).

Titolo III - La Valutazione di Impatto Ambientale

- procedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR (**artt. 27-bis e 27-ter**). Se la Regione si “auto-designa” come Autorità competente, ha i relativi compiti procedurali (e autorizzatori), nonché i compiti di monitoraggio e sanzionatori previsti, rispettivamente, dagli articoli **28 e 29**.

Titolo III-bis - L'Autorizzazione Integrata Ambientale

- procedimento AIA regionale (**art. 29-quater**). Se la Regione si “auto-designa” come Autorità competente, ha i relativi compiti procedurali e autorizzatori (di cui agli **artt. 29-quarter e ss.**), oltre ai compiti informativi di cui agli **artt. 29-duodecies e 29-terdecies** e sanzionatori di cui all'**art. 29-quaterdecies**.

Titolo IV – Valutazioni Ambientali Interregionali

- informativa al Ministero su consultazioni transfrontaliere (**art. 32**).

Titolo V - Norme transitorie e finali

- adozione di strategia di sviluppo sostenibile (**art. 34**). Stabilisce in particolare il comma 4 che *«entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale»*.

PARTE TERZA - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Funzioni legislative e/o regolamentari attribuite alle Regioni

Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo II - Obiettivi di qualità

Capo II - Acque a specifica destinazione

- possibilità di *«derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto»* in relazione alle *«acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile»* (**art. 81**). Trattandosi di “deroga” ad un Allegato del d.lgs n. 152 del 2006, tale competenza sembrerebbe avere natura normativa;
- possibilità, in determinate circostanze e al sussistere di determinate condizioni, di derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla Parte Terza del Codice *«per le acque dolci superficiali designate o classificate per*

essere idonee alla vita dei pesci» (art. 86). Trattandosi di “deroga” ad un Allegato del d.lgs n. 152 del 2006, tale competenza sembrerebbe avere natura normativa;

- possibilità di derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del Codice *«per le acque destinate alla vita dei molluschi [...] in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali»(art. 89).* Trattandosi di “deroga” ad un Allegato del d.lgs n. 152 del 2006, tale competenza sembrerebbe avere natura normativa.

Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

- disciplina dei *«procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata».* Si prevede altresì che le Regioni *«sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico» (art. 96, comma 11);*
- approvazione di *«specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti» (art. 98, comma 2);*
- adozione di *«norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»*, nel rispetto dei principi della legislazione statale e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti **(art. 99, comma 2).**

Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

- in riferimento alle reti fognarie, definizione di *«sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi» (art. 100, comma 3);*
- definizione, rispetto ai criteri concernenti gli scarichi in relazione al rispetto della qualità dei corpi idrici, dei valori limite di emissione *«diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima*

ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini» (art. 101, comma 2). La disposizione in esame prevede che nell'ambito di tale attività le Regioni non possano stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla Parte Terza del Codice;

- *definizione di una «specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità» (art. 105, comma 5);*
- *possibilità di definire «norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni» (art. 107, comma 3);*
- *possibilità di stabilire «norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni» (art. 107, comma 4).*

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

- *disciplina dell'utilizzazione agronomica di: effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue provenienti da determinate tipologie di aziende (art. 112);*
- *disciplina di alcuni aspetti dell'utilizzo di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113);*
- *possibilità di definire un'apposita disciplina «in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza» del Codice (art. 114, comma 1);*
- *adeguamento della propria disciplina per talune tipologie di invasi ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 9 dell'art. 114 del Codice «anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati» (art. 114, comma 4);*

- disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune *«al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo»* (art. 115, comma 1).

Titolo IV - Strumenti di tutela

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

- disciplina del regime autorizzatorio degli scarichi (art. 124);
- disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 126, comma 1).

Sezione III - Gestione delle risorse idriche

Titolo I - Principi generali e competenze

- adozione, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e nel rispetto dei principi della legislazione statale, di *«norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi»* (art. 146, rubricato "risparmio idrico").

Funzioni amministrative (intese anche "in senso lato") attribuite alle Regioni

Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

Titolo I – Principi generali e competenze

Capo II - Competenze

- collaborazione rispetto al rilevamento e alla elaborazione dei *«piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4»* con adozione degli atti di competenza(art. 61, comma 1, lett. a);
- formulazione di proposte per la formazione dei *«programmi e la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici»* con adozione degli atti di competenza(art. 61, comma 1, lett. b);

- elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'art. 121 (**art. 61, comma 1, lett. c**);
- redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici con istituzione, ove occorra, di gestioni comuni (**art. 61, comma 1, lett. d**);
- attività funzionali all'organizzazione e al funzionamento del «*servizio di pulizia idraulica*» e a quelli di «*gestione e manutenzione delle opere e degli impianti*» [e per la] *conservazione dei beni*» (**art. 61, comma 1, lett. e**);
- attività funzionali all'organizzazione e al funzionamento «*della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*» (**art. 61, comma 1, lett. f**);
- predisposizione, con cadenza annuale, di una «*relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso*» e trasmissione della stessa al MASE entro il mese di dicembre (**art. 61, comma 1, lett. g**);
- assunzione di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza (**art. 61, comma 1, lett. h**);
- svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla Sezione in oggetto (**art. 61, comma 1, lett. h**).

Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi

Capo II - Gli strumenti

- emanazione, ove necessario, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, di «*disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico*» (**art. 65, comma 6**). La competenza in esame parrebbe avere natura normativa, ma si riferisce comunque a un piano, che tale natura non ha; quindi si propende per la qualificazione della competenza in esame come amministrativa;
- elaborazione di proposte alle Autorità di bacino per la redazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (**art. 67, comma 2**);

- definizione di misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari di strutture o immobili che determinano il rischio idrogeologico possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. *«A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate»* (**art. 67, comma 6**). Come per la competenza di cui all'art. 65, comma 6, quella di cui al presente punto sembrerebbe avere natura normativa (riferendosi all'adozione di "misure"). Tuttavia, tali disposizioni vengono dedotte in "piani", di talché anche in questo caso la loro natura parrebbe amministrativa;
- convocazione di una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, al fine dell'adozione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale (**art. 68, comma 3**).

Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo I - Principi generali e competenze

- attività volta ad assicurare *«la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»*(**art. 75, comma 5**);
- svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse *«spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali»* (**art. 75, comma 1, lett. b**);
- compito di assicurare *«la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque»* e di trasmettere al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) i *«dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le*

modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (**art. 75, comma 5**);

- compito di favorire *«l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121»* (**art. 75, comma 6**);
- compito di provvedere affinché *«gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali»* (**art. 75, comma 7**).

Titolo II - Obiettivi di qualità

Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione

- possibilità di *«definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità»* (**art. 76, comma 7**). La disposizione non chiarisce quale sia la “sede” per la definizione di detti obiettivi. Ragionevolmente dovrebbe essere il Piano di tutela delle acque (di qui la natura amministrativa delle competenze);
- individuazione *«per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, [della] classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto»*, attività da svolgersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del Codice, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120 (**art. 77, comma 1**);
- in relazione alla classificazione di cui al comma 1, definizione e adozione delle *«misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado»* (**art. 77, comma 2**). Anche la competenza di cui

al presente punto sembrerebbe avere natura amministrativa (e non normativa) anche in considerazione del fatto che è legata alla classificazione);

- possibilità di definire, a determinate condizioni, un corpo idrico artificiale (**art. 77, comma 5**);
- per alcuni corpi idrici, possibilità di prevedere di «*conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento*» (**art. 77, comma 7**);
- compiti di determinazione di SQA (*standard* di qualità ambientale), relativamente a talune matrici e compiti di monitoraggio (**art. 78**);
- possibilità di applicare specifici SQA per determinate sostanze (**art. 78, comma 3**);
- attività di designazione di zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue (**art. 78-bis**);
- messa a disposizione di talune informazioni relative allo stato delle acque (**art. 78-ter**);
- fornitura di informazioni al Ministero per le ipotesi di inquinamento transfrontaliero (**art. 78-quater**);
- attività volta a garantire «*che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute*» (**art. 78-octies**);
- effettuazione, almeno una volta all'anno, del «*monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015*»(**art. 78-undecies**) e messa a disposizione i risultati del monitoraggio stesso (**art. 78-undecies, comma 6**);
- definizione, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, di «*programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione*»e predisposizione di un«*apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1*»(**art. 79, comma 3**).

Capo II - Acque a specifica destinazione

- classificazione delle acque dolci superficiali affinché siano «*utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile*» (**art. 80, comma 1**); invio dei dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque al Ministero della salute (**art. 80, comma 3**);
- individuazione, nell'ambito del distretto idrografico di relativa appartenenza, e «*fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile*» di«*a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro*»(**art. 82**);
- comunicazione al MASE, in riferimento alle «*acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, [...] entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare*» di«*tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6*»(**art. 83, comma 2**);
- individuazione e designazione delle «*acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci*» (**art. 83, comma 2**);
- classificazione delle «*acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole"*» (**art. 83, comma 2**);
- promozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate «*ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque*»(**art. 85**);
- designazione di acque destinate alla vita dei molluschi (**art. 87**);
- definizione di programmi per ridurre l'inquinamento delle acque destinate alla vita dei molluschi (**art. 88**);

Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento

- possibilità di designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili(**art. 91, comma 4**);
- delimitazione dei bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree(**art. 91, comma 5**);
- possibilità di individuare ulteriori «*zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*» (**art. 92**). La disposizione in parola attribuisce altresì alle Regioni altre competenze (es. definizione di programmi di tutela e risanamento e altro);
- individuazione di «*aree vulnerabili da prodotti fitosanitari*» (**art. 93, comma 1**) e verifica, congiuntamente alle Autorità di bacino, della «*presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione*» al fine di designare le medesime quali«*aree vulnerabili alla desertificazione*»(**art. 93, comma 2**);
- individuazione di «*aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*», distinte«*in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, [delle] zone di protezione*»(**art. 94, comma 1**). All'interno delle zone di rispetto disciplinano talune attività (**art. 94, comma 5**). Inoltre, «*ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva*» (**art. 94, comma 8**);
- definizione «*sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato [...] nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, [degli] obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché [degli] obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltrare alla regione ed alle Autorità di bacino competente*»(**art. 95, comma 3**).

Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

- invio di informazioni (a MASE, Servizio geologico d'Italia e Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti) in relazione «*alla funzionalità dei depuratori, nonché*

allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5»(art. 101, comma 8);

- pubblicazione ogni due anni sui propri Bollettini ufficiali e siti istituzionali di una *«relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5»(art. 101, comma 9);*
- possibilità di autorizzare *«lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico»(art. 104, comma 3);*
- individuazione *«tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili [di] quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori»(art. 106, comma 3).*

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

- rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di determinati materiali e movimentazione fondali marini (**art. 109**);
- approvazione dei progetti di gestione degli invasi (**art. 114, comma 5**);
- definizione di programmi di misure (costituite da misure di cui all'Allegato 11 alla parte terza del Codice) volti a integrare i piani di tutela di cui all'art. 121. Sono predisposti dalle Regioni e approvati dalle Autorità di bacino (**art. 116, comma 1**);
- definizione di programmi di misure (costituite da misure di cui all'Allegato 11 alla parte terza del Codice) volti a integrare i piani di tutela di cui all'art. 121. Sono predisposti dalle Regioni e approvati dalle Autorità di bacino (**art. 116, comma 1**).

Titolo IV - Strumenti di tutela

Capo I – Piani di gestione e piani di tutela delle acque

- trasmissione di informazioni alle Autorità di bacino per istituzione registro aree protette (**art. 117, comma 1**);

- attuazione di appositi «*programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo*» (**art. 118, comma 1**);
- elaborazione e attuazione di appositi «*programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico*» (**art. 120, comma 1**);
- adozione e approvazione dei piani di tutela delle acque (**art. 121**);
- promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del Codice, con particolare riferimento all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela (**art. 122, comma 1**). Stante l'ampiezza della competenza in esame, la medesima potrebbe essere attuata anche con atti normativi;
- trasmissione dei piani e altre informazioni al MASE (**art. 123**).

Titolo IV - Strumenti di tutela

Capo II - Autorizzazione agli scarichi

- disciplina del regime autorizzatorio degli scarichi (**art. 124**).

Titolo V

Capo I - Sanzioni amministrative

- competenze sanzionatorie sparse e variegate (**art. 133 ss.**).

Sezione III - Gestione delle risorse idriche

Titolo II - Servizio idrico integrato

- delimitazione ambiti territoriali ottimali (**art. 147**);
- individuazione degli Enti di governo d'ambito (**art. 147**);
- approvazione dei piani d'ambito (**art. 149**);
- poteri sostitutivi in caso di inadempimenti dell'Ente di governo d'ambito (**art. 152**).

Titolo III - Vigilanza, controlli e partecipazione

- compito di assicurare, unitamente al MASE, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, *«la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi» (art. 162, comma 2).*

Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Funzioni legislative e/o regolamentari attribuite alle Regioni

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali

- definizione di *«modalità autorizzative semplificate»* e *«misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata»* volte a *«promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture»*. N.B. alcune delle funzioni di cui al presente punto potrebbero essere esercitate anche in via amministrativa (**art. 181**);

Capo II - Competenze

- *«regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti» (art. 196, comma 1, lett b);*
- *«specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b)» (art. 196, comma 1, lett m);*
- *«definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)» (art. 196, comma 1, lett n);*

- *«definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare» (art. 196, comma 1, lett o);*
- *«adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo» (art. 196, comma 1, lett. p);*
- *disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, «delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni» (art. 200, comma 4).*

Funzioni amministrative (intese anche “in senso lato”) attribuite alle Regioni

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali

- **definizione di accordi per smaltimento rifiuti extraregione (art. 182, comma 3);**
- **presentazione di una motivata richiesta per impedire ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero (art. 182-bis, comma 2);**
- **attività volte a favorire il riciclaggio (art. 182-ter, comma 1);**
- **promozione delle attività di «compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica» (art. 182-ter, comma 4);**
- **attività volte a favorire «la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici» (art. 182-ter, comma 5);**
- **poteri di ordinanza dei Presidenti delle Giunte regionali (art. 191);**

- comunicazione al MASE delle *«informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006»*(**art. 194 - spedizioni transfrontaliere - comma 7**);

Capo II - Competenze

- predisposizione, adozione e aggiornamento, *«sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199»* (**art. 196, comma 1, lett. a – art. 199**);
- *«l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis»* (**art. 196, comma 1, lett d**);
- *«autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis»* (**art. 196, comma 1, lett e**);
- *«attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani»* (**art. 196, comma 1, lett f**);
- *«promozione della gestione integrata dei rifiuti»* (**art. 196, comma 1, lett i**). La presente funzione potrebbe venir esercitata anche a mezzo di strumenti di natura normativa;
- delimitazione degli ambiti territoriali ottimali nell'ambito dei piani ex art. 199 (**art. 200**) e/o definizione di modello di gestione alternativo, rispetto agli ATO (**art. 200, comma 7**);
- stipula di accordi di programma ex **art. 203** del Codice (misure per incrementare la raccolta differenziata);
- definizione dello schema tipo del contratto di servizio di gestione (**art. 203, comma 1**);
- definizione di indirizzi per le Autorità d'ambito per l'elaborazione di un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di cui alla parte IV (**art. 203, comma 3**);

- potere autorizzatorio per attività di smaltimento e recupero - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (**art. 208**);
- definizione in conferenze di servizi di garanzie finanziarie per attività di smaltimento e recupero (**art. 208, comma 11**).

ALLEGATO B

Funzioni richieste dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nell'ambito degli accordi preliminari alla stipula delle intese ex art. 116, comma terzo, Cost., stipulati il 28 febbraio 2018

Emilia-Romagna

Funzioni ex art. 4, comma 1 (Tabella A)

1. Programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo e della costa regionali;
2. Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto;
3. Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000;
4. Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal Piano di tutela delle acque;
5. Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai Piani di risanamento della qualità dell'aria;
6. Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi;
7. Sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue;
8. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione dei rifiuti urbani.

Funzioni ex art. 4, comma 2 (Tabella B)

1. Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. n. 152/2006);

2. Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, d.lgs. n. 152/2006);
3. Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, d.lgs. n. 152/2006);
4. Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006);
5. Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 215 del d.lgs. n. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006);
6. Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lett. d) e h), del d.lgs. n. 152/2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/2006);
7. Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-*duovicies*, d.lgs. n. 152/2006);
8. Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, d.lgs. n. 152/2006);
9. Emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (art. 244, d.lgs. n. 152/2006);
10. Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica dei siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, d.lgs. n. 152/2006);
11. Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territoriale competente (art. 248, d.lgs. n. 152/2006);
12. Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, L. n. 447/1995);
13. Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, L. 36/2001);

14. Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, d.lgs. n. 152/2006);
15. Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (art. 262, d.lgs. n. 152/2006).

Lombardia

Funzioni ex art. 4, comma 1 (Tabella A)

1. Funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale di cui agli articoli 304, 305 e 306 del d.lgs. n. 152/2006, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del d.lgs. n. 152/2006;
2. Codecisione, d'intesa con gli enti gestori delle aree protette, per l'accertamento e l'adozione delle determinazioni relative ai prelievi faunistici e agli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici nelle aree protette regionali, di cui all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394/1991;
3. Gestione dei finanziamenti statali destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti sul territorio regionale, attraverso accordi con il Governo. Procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del d.lgs. n. 152/2006, con l'esclusione dell'individuazione dei siti e limitatamente a: controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e piani di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale;
4. Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionalità ai quantitativi;

Funzioni ex art. 4, comma 2 (Tabella B)

1. Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. n. 152/2006);
2. Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, d.lgs. n. 152/2006);
3. Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, d.lgs. n. 152/2006);
4. Controllo degli scarichi (art. 128, d.lgs. n. 152/2006);
5. Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006);
6. Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006);
7. Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006);
8. Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lett. d) e h), del d.lgs. n. 152/2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/2006);
9. Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, d.lgs. n. 152/2006);
10. Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-*duovicies*, d.lgs. n. 152/2006);
11. Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, d.lgs. n. 152/2006);

12. Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, d.lgs. n. 152/2006);
13. Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessi non responsabili (art. 245, d.lgs. n. 152/2006);
14. Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, d.lgs. n. 152/2006);
15. Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, d.lgs. n. 152/2006);
16. Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, legge n. 447/1995);
17. Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, legge n. 36/2001).

Veneto

Funzioni ex art. 4, comma 1 (Tabella A)

1. Funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale di cui agli articoli 304, 305 e 306 del d.lgs. n. 152/2006, al di fuori dei siti di interesse nazionale e fatti salvi gli obblighi dell'operatore. La Regione, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento lesivo, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle iniziative assunte dall'operatore per evitare o fronteggiare il danno ambientale. I provvedimenti con i quali la Regione ordina o adotta le misure di prevenzione e ripristino ambientale sono comunicati tempestivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inerzia della Regione, le predette funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei modi previsti dagli articoli 304, 305 e 306 del d.lgs. n. 152/2006;
2. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani;
3. Indirizzi agli ambiti territoriali ottimali per l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e omogeneizzazione dei costi di servizio;

4. Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in ragione delle caratteristiche del territorio, in conformità ai criteri generali stabiliti al livello statale;
5. Gestione dei finanziamenti statali destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti sul territorio regionale, attraverso accordi con il Governo. Procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del d.lgs. n. 152/2006, con l'esclusione dell'individuazione dei siti e limitatamente a: controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e piani di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale.

Funzioni ex art. 4, comma 2 (Tabella B)

1. Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. n. 152/2006);
2. Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, d.lgs. n. 152/2006);
3. Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, d.lgs. n. 152/2006);
4. Controllo degli scarichi (art. 128, d.lgs. n. 152/2006);
5. Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 133, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 (art. 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006);
6. Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006);
7. Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006);
8. Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 (art. 197, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006);
9. Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lett. d) e h), del d.lgs. n. 152/2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di

- smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/2006);
10. Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, d.lgs. n. 152/2006);
 11. Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-*duovicies*, d.lgs. n. 152/2006);
 12. Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, d.lgs. n. 152/2006);
 13. Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, d.lgs. n. 152/2006);
 14. Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessi non responsabili (art. 245, d.lgs. n. 152/2006);
 15. Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, d.lgs. n. 152/2006);
 16. Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, d.lgs. n. 152/2006);
 17. Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, legge n. 447/1995);
 18. Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, legge n. 36/2001).